Pubblico Impiego - Agenzie Fiscali

Sicilia - Entrate, No al balletto delle schede di rilevazione attività e allo smart working come cambiale

Catania, 08/05/2020

Sulle schede di rilevazione attività siamo al balletto delle responsabilità. Parte pubblica risponde alla richiesta USB dello scorso 28 aprile che le schede le devono compilare i responsabili e solo in un momento successivo all'avvenuto consolidamento dell'organizzazione del lavoro. E allora come mai continuano ad arrivare le richieste alle lavoratrici e ai lavoratori per di più con decorrenza retroattiva al 16 marzo?

USB chiede chiarezza su questo, così come sulla fascia oraria in cui è consentito connettersi (la beffa di vedersi l'*audit* addosso per aver lavorato con indicazioni sbagliate è dietro l'angolo) o su come possa l'acquisizione di informazioni sulle attività svolte trasformarsi magicamente da una forma di controllo a una forma di tutela del lavoratore.

Non solo, partendo dalle disposizioni sui rimborsi sisma 90, così come già fatto per gli atti giudiziari, USB ha chiesto lumi sul calcolo utilizzato per i tempi di lavorazione.

Si ritiene, infatti, che non si possa mai prescindere dal fatto che debba essere richiesta una prestazione lavorativa sulla base dei doveri di diligenza (per di più rafforzati nel mondo del pubblico impiego), in presenza di dotazioni adeguate e soprattutto con una tempistica verosimile che, ove assorbita, invece, da logiche legate alla produttività a tutti i costi potrebbero rappresentare ex se fonte di errore e rischio professionale.

Condizioni materiali e qualità del lavoro camminano di pari passo e solo questo garantisce diritti e servizi pubblici adeguati.

Il lavoro agile, insomma, non è una zona franca nella quale è possibile trasformare chi lavora in un robot, ignorare la disparità di condizioni di partenza delle attrezzature in utilizzo o fare le pulci con dei report andando di fatto a realizzare quella forma di controllo invasiva che le Direttive a livello centrale hanno escluso.

Lo *smart working* è la "*modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa*" non una cambiale *no limits* che sconta il pregiudizio di essere considerata un privilegio.

Alleghiamo il testo della nota mandata alla DP di Catania

Esecutivo Agenzie Fiscali Sicilia